



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **15**

del 09/02/2026

Classificazione: 16-02 2026/9

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA E IL COORDINAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI LUGO - RAVENNA - FAENZA PER L'ATTUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE. N. 157/1992, DEI PIANI DI CONTROLLO DELLE SPECIE "FOSSORIE", DELLA SPECIE CINGHIALE E PER LA GESTIONE DI ALTRE SPECIE E ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI FONDI REGIONALI PER LE ANNUALITA' 2026 - 2027 - 2028.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (omissis)"

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

PREMESSO:

- che la Legge 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", al comma 2 dell'art. 19 (così come modificato dall'art. 1 – comma 447 della L. 197/2022) prevede che "Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico – artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati di rilevino inefficaci, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria";

- che il comma 3 del citato art. 19 prevede inoltre che "I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati da cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono

altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri”;

- che la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni e in particolare l'art. 40 individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo tra l'altro che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna;

- che pertanto l'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

- che l'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come modificato dalla L.R. n. 1/2016, prevede, tra l'altro, che:

- La Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- La Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 13/2015, individuando le specie oggetto dei controlli e determinando il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, prevedendo inoltre che i prelievi e gli abbattimenti avvengano sotto la diretta responsabilità delle Province e vengano attuati dai soggetti indicati dall'art. 19 della L. n. 157/1992 o da operatori all'uopo espressamente autorizzati e selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province;

RICHIAMATA la L.R. n. 17 del 27/10/2022 (“Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche”) ed in particolare l'art. 4 (“interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale, che prevede, tra le altre cose:

- che al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della peste suina africana, la Regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province;

RICHIAMATA altresì la L.R. n. 18 del 28/12/2023 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 / 2026 -Legge di stabilità regionale 2024”) ed in particolare l'art. 28, che ha previsto un incremento delle autorizzazioni di spesa disposte dal suddetto art. 4 della L.R. n. 17/2022 per gli anni 2025 e 2026;

RICHIAMATO il Piano Straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, adottato ex art. 19-ter della L. n. 157/92 con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13/06/2023;

VISTA la Nota Circolare della Regione Emilia-Romagna p.g. n. 681852 del 12/07/2023 ad oggetto "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie e della specie cinghiale. Specificazioni sul rimborso delle spese sostenute", assunta al p.g. di questa Provincia al n. 20359 del 13/07/2023;

DATO ATTO che per l'anno 2025 la Provincia di Ravenna ha sottoscritto, in forza della D.G.R. n. 2379/2024 (ad oggetto: "Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, art. 4 L.R. n. 17/2022 e art. 28 L.R. n. 18/2023. Annualità 2025") un accordo con il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli AA.TT.CC. del Territorio di Lugo – Ravenna – Faenza (portante rep. n. 5317/2025) per l'attuazione, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992, dei piani di controllo delle specie "fossorie" e assegnazione dei relativi fondi per l'anno 2025;

RILEVATO che al tempo della redazione del presente Atto la Regione Emilia – Romagna non ha adottato una specifica deliberazione in merito alle quote di assegnazione di fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie e della specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992, per le annualità successive al 2025;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025 ad oggetto: "Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna, la Città Metropolitana e le Province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028" con la quale, tra le altre cose:

- viene rilevata la necessità di inserire e regolare tramite la medesima convenzione il finanziamento delle funzioni di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell'art. 40 della l.r. n. 13/2015, proponendo di integrare l'art. 4 con la seguente formulazione: *"L'importo del finanziamento è incrementato, per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028, della somma di € 1.800.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale; tali somme sono destinate esplicitamente all'attuazione dei piani controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie. Le polizie provinciali forniscono annualmente alla Regione, con tempi e modalità definite dalla Regione stessa, una relazione delle attività eseguite, ai fini di monitoraggio."*

- si approva lo Schema di Convenzione fra la Regione Emilia- Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna riportato all'Allegato A) della medesima deliberazione regionale per la gestione dei rapporti tra gli enti a seguito del conferimento di funzioni illustrate in premessa al fine di consolidare nel triennio 2026/2028 il processo di riordino territoriale;

- si stabilisce che la convenzione abbia efficacia giuridica dalla data di sottoscrizione della stessa e termine il 31/12/2028;

VISTA pertanto la "Convenzione fra la Regione Emilia – Romagna, la Città Metropolitana e le Province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e successive modifiche e integrazioni" (il cui schema è stato approvato dalla Provincia di Ravenna con Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2025), con la quale si prevede, tra le altre cose:

- all'art. 2 (Finalità e obiettivi) che *“Gli Enti aderenti concordano sull'opportunità di adeguare, per il triennio 2026/2028, la gestione ottimale delle funzioni conferite a Province e Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:*

a) le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015; (omissis)

- all'art. 3 (Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento) che *“Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia – Romagna:*

a) l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell'art. 40 della l.r. n. 13/2015;

- all'art. 4 (Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima) che *“L'importo del finanziamento è incrementato, per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028, della somma di € 1.800.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale; tali somme sono destinate esplicitamente all'attuazione dei piani di controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie. Le polizie provinciali forniscono annualmente alla Regione, con tempi e modalità definite dalla Regione stessa, una relazione delle attività eseguite, ai fini di monitoraggio”;*

- all'art. 16 (Durata della Convenzione) che *“Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il 31/12/2028” e che “La convenzione produce effetti sotto il profilo economico e finanziario sugli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028”;*

CONSIDERATO, visto quanto sopra; che da parte della Regione Emilia– Romagna verranno comunque destinati, a favore delle Province, risorse finanziarie per le annualità 2026 - 2027 – 2028 per l'attuazione dei piani di controllo delle specie “fossorie”, della specie cinghiale e per la gestione di altre specie;

RITENUTO opportuno, pertanto, dare continuazione all'Accordo già sottoscritto per l'anno 2025 tra la Provincia di Ravenna e il Coordinamento Tecnico Amministrativo degli AA.TT.CC. del Territorio di Lugo – Ravenna – Faenza al fine dell'attuazione dei piani di controllo e conseguente assegnazione dei relativi fondi regionali, mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo per il triennio 2026 – 2027 – 2028, sulla base delle previsioni del finanziamento regionale nel triennio in parola per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie, della specie cinghiale e per la gestione di altre specie di cui alla D.G.R. n. 2221/2025 e di cui alla già richiamata Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, la Città Metropolitana e le Province;

VISTI:

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 50 DEL 19/12/2025
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026-2028 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170, COMMA 1, E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE”;

- La DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 51 DEL 19/12/2025 “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2026-2028 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;
- L'ATTO DEL PRESIDENTE n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028 - ESERCIZIO 2026 – APPROVAZIONE”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori dalla Dott.ssa Lorenza Mazzotti, individuata quale responsabile del procedimento in base a quanto stabilito nell'obiettivo generale di primo livello 634101 “Attività di Polizia sul territorio (ambientale, stradale, e in altre materie)” del Piano Esecutivo di Gestione 2026 / 2028 – Esercizio 2026, approvato con il sopra richiamato atto del Presidente n. 157/2025;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D I S P O N E

Per tutto quanto descritto in premessa:

- 1) DI APPROVARE l'allegato schema di “Accordo tra l'Amministrazione Provinciale di Ravenna e il Coordinamento Tecnico – Amministrativo degli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio di Lugo – Ravenna – Faenza per l'attuazione, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992, dei piani di controllo delle specie fossorie, della specie cinghiale e per la gestione di altre specie e assegnazione dei relativi fondi regionali per il triennio 2026 – 2027 – 2028”;
- 2) DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane , Reti e Sistemi Informativi alla firma dell'Accordo;
- 3) DI STABILIRE CHE a seguito della ripartizione, tramite appositi atti regionali, delle risorse finanziarie destinate per il triennio 2026/2028 alle singole Province, si procederà, con uno o più atti del Dirigente del Settore Programmazione Economico – Finanziaria, Risorse Umane , Reti e Sistemi Informativi, ad accertare e impegnare i fondi assegnati alla Provincia di Ravenna per l'annualità 2026 e seguenti per l'attuazione dei piani di controllo delle specie fossorie, della specie cinghiale e per la gestione di altre specie, risorse che verranno quindi liquidate al Coordinamento degli Ambiti Territoriali di Caccia a seguito della rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute per i piani di controllo medesimi;
- 4) DI PROCEDERE agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

D I C H I A R A

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere alla successiva sottoscrizione dell'Accordo di cui trattasi.

LA PRESIDENTE

Valentina Palli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

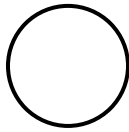
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____